

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



BANDO DI CONCORSO

per prestazioni scolastiche in favore
di orfani e portatori di handicap

ASSEGNI DI FREQUENZA

CONTRIBUTI FORMATIVI

Anno scolastico 2014/2015

Gestione assistenza magistrale



Indice

Art.1 - I soggetti del concorso

Art.2 - Oggetto del concorso

Art.3 - Requisiti di ammissione al concorso

Art.4 - La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN

Art.5 - Attestazione ISEE

**Art.6 - La domanda di partecipazione al concorso –
Termini e modalità di invio**

Art.7 - Attribuzione del beneficio

Art.8 - Graduatoria - Criteri

Art.9 - Graduatoria – Pubblicazione

Art.10 - Accertamenti e sanzioni

Art.11 - Ricorsi

Art.12 - Responsabile del procedimento

Art.13 - Note informative



Art.1 - I soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre figure distinte: il titolare del diritto, il beneficiario e il richiedente.
2. Il Titolare del diritto è il dipendente o il pensionato iscritto alla Gestione assistenza magistrale, vivente o deceduto, che genera il diritto alla prestazione (dante causa).
3. Il Beneficiario è lo studente, figlio od orfano del titolare o del coniuge del Titolare, per il quale è richiesta la prestazione, individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) per gli assegni di frequenza:
 - gli orfani dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto o categorie equiparate in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1;
 - b) per il contributo formativo:
 - figli di iscritto, a carico dello stesso, portatori di handicap ai sensi della vigente legislazione in materia, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, fino al compimento del 26° anno di età;
 - orfani dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto, o categorie equiparate, portatori di handicap ai sensi della vigente legislazione in materia e a carico del nucleo familiare di appartenenza, fino al compimento del 26° anno di età;
4. Il Richiedente è colui che può presentare la domanda di partecipazione al concorso ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il Titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario minorenni;
 - b) il Beneficiario maggiorenne (portatore di handicap);
 - c) il coniuge del Titolare nel caso in cui il Titolare del diritto sia deceduto o sia privo di potestà genitoriale, in qualità di genitore superstite;
 - d) il coniuge del Titolare che è privo di potestà genitoriale, in qualità di genitore richiedente;
 - e) il tutore del figlio o dell'orfano del Titolare del diritto.



Art.2 – Oggetto del concorso

1. L'INPS indice, per l'anno scolastico 2014/2015, un concorso per il conferimento di:
 - a) n. 85 assegni di frequenza in favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lett.a);
 - b) n. 170 contributi formativi in favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lett. b).

Art.3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Per poter accedere alla **prestazione "assegni di frequenza"** i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lett.a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Frequenza, nell'anno scolastico 2014- 2015, presso **asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (fino alla classe seconda)**;
 - Status di convivenza e di carico fiscale del beneficiario in capo al nucleo familiare di appartenenza o al tutore. Gli orfani sono considerati a carico anche se titolari di quota parte della pensione di reversibilità, ancorché tale quota superi i limiti fissati dalle vigenti disposizioni per la permanenza a carico;
 - non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore superiore al 50% dell'importo del beneficio messo a concorso.
2. Per poter accedere alla **prestazione "contributi formativi"** i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Frequenza, nell'anno scolastico 2014-2015, presso **asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (fino alla classe seconda), scuole di formazione e scuole speciali propedeutiche all'inserimento socio-lavorativo**;
 - Status di convivenza e di carico fiscale del beneficiario in capo al nucleo familiare di appartenenza o al genitore superstite al nucleo familiare di appartenenza o al tutore. Gli orfani sono considerati a



carico anche se titolari di quota parte della pensione di reversibilità, ancorché tale quota superi i limiti fissati dalle vigenti disposizioni per la permanenza a carico.

- non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore superiore al 50% dell'importo del beneficio messo a concorso.

Art.4 - La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedente" della prestazione. L'INPS è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto. Altri soggetti richiedenti previsti dal presente bando potrebbero non essere registrati nella banca dati dell'Istituto e, pertanto, i predetti dovranno preventivamente presentare richiesta d'iscrizione in banca dati. Nel caso in cui il richiedente non sia presente in banca dati, nei Servizi on line disponibili nell'Area Riservata, non comparirà la procedura " *Assegni di Frequenza-Domanda*" o " *Contributi Formativi-Domanda*" , attraverso cui presentare la domanda di partecipazione al concorso.
2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati" prelevabile dalla sezione " *Modulistica*", all'interno del sito www.inps.it, deve essere presentata dal richiedente alla Sede Provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
 - recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
 - inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato;
 - inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, e copia del documento di identità in corso di validità;



- inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione "Informazioni" - "Le sedi Inps", all'interno della quale è possibile reperire i recapiti della Sede Inps del proprio Comune di residenza.
 4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un "PIN", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente. Il Pin si può richiedere:
 - a) on line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione "PIN online";
 - b) tramite il Contact Center;
 - c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.
 5. Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il Contact Center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.
 6. Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi dal sito internet istituzionale www.inps.it - "Servizi on line" - "Accedi ai servizi" - "Servizi per il cittadino".
 7. Per presentare domanda on line di partecipazione al concorso è necessario essere in possesso di un "PIN dispositivo". Il PIN rilasciato dalle sedi è di tipo dispositivo. Il PIN invece ottenuto online o tramite il Contact Center è di tipo ordinario e deve pertanto essere convertito in PIN dispositivo, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione "PIN online"



Art.5 - Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario 2015 o ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta dichiarazione sostitutiva unica da parte del richiedente.
2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione in graduatoria e il contributo a carico dell'utente.
3. Vista l'abrogazione della previgente normativa in materia di ISEE, tutte le attestazioni ISEE elaborate nell'anno 2014 sono scadute il 31/12/2014. Pertanto, l'utente deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per richiedere l'attestazione ISEE 2015. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione di ISEE ordinario 2015, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
4. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la stessa sarà rigettata.
5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
6. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".



Art.6 - La domanda di partecipazione al concorso - Termini e modalità di invio telematico

1. Le domande potranno essere trasmesse dal richiedente la prestazione, dalle ore 12,00 del giorno **3/12/2015** fino, e non oltre, le ore 12.00 del giorno **28/12/2015**;
2. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica, pena il rigetto della stessa, attraverso la sezione del sito www.inps.it > Servizi Online > area ex Inpdap > "propria area riservata" accedendo così alla procedura Assegno di frequenza-Domanda o Contributo formativo-Domanda. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma di ricezione all'indirizzo @mail indicato nell'istanza. La domanda inviata sarà inoltre visualizzabile in area riservata con la funzione "Consultazione domande inoltrate"– La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile: per correggere ogni eventuale errore sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà solamente l'ultima domanda ricevuta eliminando le altre.
3. Non è possibile presentare due domande, da parte di due "titolari" o "richiedenti" in favore del medesimo studente beneficiario (in tal caso verrà acquisita l'ultima domanda presentata), né è possibile presentare domanda per più di un beneficio a concorso (ad esempio Assegno di frequenza e Contributo formativo).
4. Nel modulo di domanda è fatto obbligo l'inserimento di riferimenti telefonici mobili e indirizzi @-mail, per agevolare le comunicazioni con l'utenza.

Art.7 – Attribuzione del beneficio

1. L'importo dell'assegno di frequenza è calcolato in base al valore ISEE del nucleo familiare del beneficiario, secondo la seguente Tabella:



Valore ISEE	Importo
Da €. 0 a €. 21.000,00	€. 700,00
Da €. 21.000,01 in poi	€. 450,00

2. L'importo del contributo formativo è calcolato in base al valore ISEE del nucleo familiare del beneficiario ed è differenziato secondo le Tabelle e i criteri di seguito indicati:

a) Per la frequenza di Asili nido, scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado (quest'ultima fino alla frequenza del secondo anno):

Valore ISEE	Importo
Da €. 0 fino a €. 21.000,00	€. 700,00
Da €. 21.000,01 in poi	€. 450,00

b) Per la frequenza di Scuole di formazione post-obbligo e scuole speciali e propedeutiche all'inserimento socio-lavorativo:

Valore ISEE	Importo
Da €. 0 fino a €. 21.000,00	€. 900,00
Da €. 21.000,01 in poi	€. 700,00

3. I contributi formativi per la scuola secondaria di primo grado sono alternativi agli assegni di frequenza e possono essere richiesti soltanto in favore del portatore di handicap non orfano o equiparato.



4. Per le scuole speciali e propedeutiche all'inserimento socio-lavorativo, non essendo prevista un'analogha prestazione per gli assegni di frequenza, la richiesta può essere presentata anche in favore dell'orfano di iscritto o equiparato, portatore di handicap.

Art.8 – Graduatoria - Criteri

1. Le graduatorie sono redatte, attraverso una procedura informatizzata, su valori crescenti di Indicatore ISEE, relativo al nucleo familiare in cui compare il soggetto Beneficiario (a prescindere dalla tipologia e numero degli eventuali altri partecipanti).
2. A parità di valore ISEE verrà data la priorità in favore del beneficiario più giovane.
3. L'Istituto procederà in qualsiasi momento e, comunque prima della pubblicazione della graduatoria, alla verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui al precedente art.3.

Art.9 – Graduatoria – Pubblicazione

1. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito www.inps.it nella specifica sezione riservata al concorso.
2. Gli esiti del concorso, inoltre, saranno comunicati a tutti i vincitori, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
3. Il posizionamento in graduatoria potrà essere visualizzato nell'area riservata dei Servizi in linea, all'interno della procedura " *Assegni di Frequenza-Domanda*" o " *Contributi Formativi-Domanda*".



Art.10 - Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art.34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

Art.11 - Ricorsi

1. Eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, alla Direzione Centrale Credito e Welfare, Area Servizi di welfare, Viale A. Ballarin 42, 00142 Roma o, in alternativa, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): dc.creditowelfare@postacert.inps.gov.it .
2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Art.12 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore Provinciale della Sede territorialmente competente.



Art.13 – Note informative

1. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 27 novembre 2015

Maria Grazia Sampietro
Direttore Centrale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. G. Sampietro', written over the printed name.